

STATUTO DI CENTRO CULTURALE PAOLO VI APS

(adeguato ai sensi del Codice del Terzo settore - D.Lgs. 117/2017)

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'associazione denominata «**Centro culturale Paolo VI APS**», di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

1.2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como (CO) e la sua durata è illimitata.

1.4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 2 - FINALITÀ

2.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

In particolare l'Associazione ha per oggetto, nello spirito degli inalienabili valori cristiani, lo svolgimento di attività sociali, culturali ed educative in genere al fine di:

a) favorire, attraverso ricerche, studi, viaggi, documentazioni, incontri e dibattiti, la conoscenza dei problemi sociali e dei temi culturali;

b) promuovere la formazione culturale, sociale e professionale dei cittadini, in particolare degli operatori e degli animatori sociali ed economici e dei operatori, attraverso le iniziative che di volta in volta saranno ritenute opportune;

c) favorire la costituzione, intorno a specifici problemi sociali e culturali, di gruppi di ricerca e partecipazione;

d) formulare proposte, anche di tipo operative, per la soluzione dei problemi affrontati.

2.2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti rispetto a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- «educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa», secondo l'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs 117/2017;

- «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo», secondo l'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/2017.

3.2. In particolare l'Associazione potrà disporre tutte le iniziative che riterrà necessarie o comunque utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ovvero:

a) istituire seminari, ricerche di gruppo o individuali, corsi di aggiornamento didattico, tecnico e professionale e incontri;

b) istituire corsi scolastici e para-scolastici; seminari per docenti, consultori psico-pedagogici, familiari e di pianificazione familiare e ogni altra struttura di studio e di intervento o iniziativa diretta alla realizzazione di servizi a favore della collettività, anche in connessione con le istituzioni vigenti;

c) curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici e non periodici, la gestione di strumenti della comunicazione sociale, radio, televisione, ecc., relativamente a indagini, ricerche, studi, bibliografia, convegni e ogni altro fatto, evento, lavoro e attività inerente allo scopo sociale;

d) organizzare mostre, concerti, spettacoli teatrali, visite guidate e altri eventi culturali inerenti allo scopo sociale.

3.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari, di terzi o di persone aderenti agli enti associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

4.1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere secondario e strumentale.

4.2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 - RACCOLTA FONDI

5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 - AMMISSIONE

6.1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che dichiarino di condividere, approvare e accettare le finalità perseguite, le attività svolte e i regolamenti dell'Associazione.

6.2. L'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro potrà avvenire a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

6.3. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore, in ogni caso, al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

6.4. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

6.5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

7.2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile, nel caso di persona fisica, per recesso, decesso o di perdita della qualità di associato e, nel caso di Enti, per recesso, cessazione dell'attività, scioglimento o esclusione. Deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.3. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

7.4. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1. La qualità di "socio" si perde, nel caso di persona fisica, per recesso, decesso o esclusione e, nel caso di enti, per recesso, cessazione dell'attività, scioglimento o esclusione.

8.2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

8.3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

8.4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

8.5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

9.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente definite dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

9.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario (organo facoltativo);
- e) il Tesoriere (organo facoltativo);
- f) l'Organo di Controllo (nei casi previsti dalla legge);
- g) il Revisore Legale (nei casi previsti dalla legge).

10.2. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 - ASSEMBLEA

11.1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

11.2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto a esprimere un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

11.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

11.4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati, che possono risultare sino a un massimo di cinque qualora l'Associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applica l'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibile.

11.5. Non può essere conferita la delega a un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

11.6 Sono ammessi al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

11.7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea ordinaria degli associati ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto, e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo a esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

13.2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un terzo (1/3) degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

13.3. L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oltre all'affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella comunicazione di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

Articolo 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

14.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

14.2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

14.3. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare sulla modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.4 L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare sulla trasformazione o sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o sulla sua fusione o scissione, richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

14.5. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

14.6. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14.7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.8. I voti sono palesi tranne quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Può essere visionato da tutti gli associati, secondo quanto stabilito nell'art. 22, comma 5, del presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. L'Organo di Amministrazione, che governa l'Associazione, è denominato Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Esso elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

15.4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 16 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

16. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali

- e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto/bilancio preventivo, il programma di attività e il rendiconto/bilancio consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del rendiconto/bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) eleggere eventualmente il Segretario e il Tesoriere o il Segretario-Tesoriere;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano

resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione, che deve essere rinnovato.

17.2. L'Organo di Amministrazione è convocato almeno sei (6) giorni prima della riunione mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure altro mezzo anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

17.3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, in ogni caso non meno di tre volte l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

17.5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

17.6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.7. Per ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

18.1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

18.2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, ma essi devono essere sottoposti per la necessaria ratifica alla prima riunione successiva.

18.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

18.4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 - SEGRETARIO E TESORIERE (ORGANI FACOLTATIVI)

19.1 Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 5.

19.2 Il Tesoriere effettua le operazioni di cassa dell'Associazione e ne cura la registrazione. Su delega dell'Organo di Amministrazione provvede alla compilazione del rendiconto/bilancio consuntivo.

Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

20.1. Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo. Esso può essere costituito sia in composizione collegiale, sia in composizione monocratica.

20.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Nel caso di composizione collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.3. All'Organo di Controllo sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalle legge e dai regolamenti. L'Organo di Controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

20.4. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo.

In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Articolo 21 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE

21. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno previamente devolute a un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, a insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Articolo 22 - LIBRI SOCIALI

22.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di

Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

22.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

22.3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

22.4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

22.5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'Organo di Amministrazione. Tale richiesta dovrà essere formulata con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

Articolo 23 - RISORSE ECONOMICHE

23. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 24 - SCRITTURE CONTABILI

24. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE

25.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre successivo.

25.2. Il rendiconto/bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

25.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

25.4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

25.5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

25.6. Il rendiconto/bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

25.7. Al rendiconto/bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso.

25.8. La bozza del rendiconto/bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Articolo 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

26.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

26.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

27. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI

28. Per quanto non è previsto e disciplinato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

Como, 20 luglio 2020